

DUR. 1591/02

RETIFICATA CON

DUR. 1644/02

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2002, n. 1591.

Legge regionale n. 17/95, art. 35-bis. Prelievo in deroga della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*). Art. 9 della Direttiva 79/409/CEE e successive modifiche Pag. 48

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2002, n. 1593.

Legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32: «Interventi a sostegno della famiglia». Osservatorio permanente sulle famiglie Pag. 50

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2002, n. 1619.

Legge regionale n. 8/2002 e legge regionale n. 9/2002, capitolo E74502 contributi ai comuni per il recupero dei centri storici. Deroga comma 3, art. 4 della legge regionale n. 8/2002 per l'utilizzo della somma stanziata in Euro 5.340.164,34 esercizio finanziario 2002 Pag. 54

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2002, n. 1649.

Rettifica D.G.R. n. 1591 del 22 novembre 2002 recante all'oggetto: Legge regionale n. 17/95, art. 35-bis. Prelievo in deroga della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*). Art. 9 della Direttiva 79/409/CEE e successive modifiche Pag. 55

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2002, n. 1666.

IPAB «Fondazione Mario Moderni» di Roma. Nomina commissaria regionale Pag. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2002, n. 531.

Adozione ed approvazione dell'accordo di programma ex art. 34, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente al «Programma di riqualificazione urbana Pigneto». Modifiche all'accordo di programma stipulato in data 24 settembre 1998, ai sensi dell'art. 12, lett. c), del bando allegato al D.M. 21 dicembre 1994 e s.m.i. Pag. 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2002, n. 532.

Approvazione accordo di programma ex art. 34, D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, per la «Salvaguardia del finanziamento di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 978 del 24 marzo 1998 e n. 309 dell'8 febbraio 2000, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 8-bis, della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e dall'art. 7-bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, come modificato dalla legge regionale 6 febbraio 2000, n. 12», nel Comune di Colonna (RM) . Pag. 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2002, n. 533.

Approvazione accordo di programma ex art. 34 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, per la «Salvaguardia del finanziamento di cui alle deliberazioni di Giunta regionale 5089 del 31 luglio 1997, n. 976 del 24 marzo 1998 e n. 782 del 14 marzo 2000, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 8-bis, della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e dall'art. 7-bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, come modificato dalla legge regionale 6 febbraio 2000, n. 12», nel Comune di Sperlonga (LT). Pag. 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 543.

Corso concorso per la copertura di n. 100 posti di qualifica Dirigenziale nel ruolo del personale degli Uffici della Regione Lazio, riservato al personale dell' e qualifiche VII e VIII bandito con deliberazioni della Giunta regionale n. 7852 del 9 dicembre 1977, n. 17 del 13 gennaio 1998, n. 75 del 20 gennaio 1998 e n. 124 del 27 gennaio 1998. Sostituzione del presidente e del segretario Commissione esaminatrice. (Pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* n. 3 del 30 gennaio 2003, Parte III).

DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 4 dicembre 2002, n. 1610.

Decreto ministeriale 27 marzo 2001 e D.G.R. 26 aprile 2002, n. 527. Autorizzazione all'attività di Centro Abilitato di Assistenza Agricola (CAA) per il CAA Confagricoltura s.r.l. Pag. 80

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 9 dicembre 2002, n. 1611.

Reg. (CE) n. 1493/99, Reg. (CE) n. 1227/2000, D.G.R. n. 2616/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti. Approvazione delle risultanze degli accertamenti di avvenuta esecuzione dei lavori, per la campagna 2000/2001, ai fini dello svincolo delle polizze fidejussorie stipulate dalle ditte Pasquali Maria Maddalena (Cori), Milita Nazzareno (Cori), Az. Agr. Collettono di Di Cosimo Domenico & C. s.a.s. (Anagni), Marcomeni Mario (Tarquinia), Faluschi Luigi (Tarquinia) Pag. 84

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 11 dicembre 2002, n. 1624.

D.G.R. 8 settembre 2000, n. 1949. Cambio di titolarità dello stabilimento di molitura delle olive della ditta «Frantoio Oleario Micheli Anna Felicita e Paola sds» a favore di «Micheli Paola», Comune di Nazzano (RM) nel quadro del regime comunitario di aiuto alla produzione di olio di oliva Pag. 87

DIPARTIMENTO TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 10 ottobre 2002, n. 217.

Art. 1, legge n. 204/1995. Contributo straordinario decennale dello Stato a ripiano dei disavanzi delle Aziende di TPL degli esercizi 1987/93, quota anno 2002, impegno Euro 81.422.473,14, capitolo D45101, esercizio 2002 Pag. 89

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 11 dicembre 2002, n. 730.

Legge 8 agosto 1977 n. 513, art. 25, c. 3, lett. d) e c. 4. Autorizzazione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Viterbo all'utilizzo della somma di 2.524.098,95 Euro (L. 4.887.337.073,91) da prelevarsi dai fondi contabilizzati nella gestione speciale di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972, n. 1036 per il parziale ripianamento del disavanzo di amministrazione al 31/12/2001. Autorizzazione al pagamento di Euro 2.524.098,95 a favore dell'I.A.C.P. della provincia di Viterbo a valere sul c/c n. 20128/1208 «CDP Edilizia Sovvenzionata Fondo Globale Regioni». Pag. 93

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 NOV. 2002

ADDI' 22 NOV. 2002

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	ANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLIETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - GARGANO - SARACENI -

DELIBERAZIONE N. -1591-

OGGETTO:

L.R. n. 17/95, art. 35bis. Prelievo in deroga della specie
Storno (*Sturnus vulgaris*). Art. 9 della Direttiva 79/409/CEE e successive modifiche.



Oggetto: L.R. n. 17/95, art. 35bis. Prelievo in deroga della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*). Art. 9 della Direttiva 79/409/CEE e successive modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

VISTA la legge regionale 2 maggio 1995, n. 17;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2002, n. 3 con la quale è stata modificata la legge regionale n. 17 del 1995;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 1997, concernente: "Modificazioni dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157", con il quale sono state escluse dall'elenco delle specie cacciabili, tra le altre, la specie Sturno (*Sturnus vulgaris*);

VISTO il Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29/7/1998;

VISTA la direttiva (CEE) n. 79/409 del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della citata Direttiva (CEE) n. 79/409, consente di derogare dalle disposizioni di protezione assoluta, tra le diverse ipotesi, anche per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pasca ed alle acque;

CONSIDERATO che alcune Province del Lazio hanno richiesto il prelievo in deroga degli storni e passerii a motivo dei danni che le predette specie arrecano a talune coltivazioni agricole sul territorio provinciale;

CONSIDERATO che il Piano Faunistico Venatorio Regionale, approvato con D.C.R. n. 450 del 29/7/1998, prevede che il controllo delle specie che originano danni accertati viene esercitato nei limiti di legge, sentito l'I.N.F.S., attraverso forme di prelievo venatorio programmato;

CONSIDERATO che la Regione ha doverosamente sottoposto la questione all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.);

VISTO il parere espresso dall'I.N.F.S., con nota n. 006848/T-A61 del 29/08/2002;

CONSIDERATO che nel citato parere l'I.N.F.S. riconosce che l'Italia è interessata dal passaggio di ingenti quantitativi della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*), stimabili quantitativamente in un terzo dei contingenti nidificanti in Europa, corrispondente ad un quantitativo nell'ordine di decine di milioni di individui, e, che parte di essi sostano per brevi periodi, mentre altri si formano nel nostro Paese per svernare come nel caso del Lazio;

CONSIDERATO, altresì, che nel citato parere, l'I.N.F.S. ritiene, per ottenere risultati concreti di contenimento dei danni, di prevedere azioni a carattere deterrente, finalizzate ad allontanare gli animali dalle colture a rischio, integrate con abbattimenti di un numero modesto di capi in stretta relazione ai tempi ed ai luoghi in cui i danni vengono osservati;

CONSIDERATO che le principali Organizzazioni professionali agricole con note n. 6229 del 10/09/02, n. 1813 del 11/09/02 e n. 500/02 del 17/09/02, hanno richiesto il prelievo in deroga degli storni e passerii a motivo dei danni che le predette specie arrecano a talune coltivazioni agricole sul territorio regionale;

CONSIDERATO che in relazione a quanto sopra appare comunque, necessario nel Lazio applicare interventi di contenimento
- della specie Storno (*Sturnus vulgaris*) per prevenire e limitare i danni possibili alla produzione olivicola sull'intero territorio regionale fino al completamento della raccolta (periodo novembre - gennaio),

CONSIDERATO che, a motivo della distribuzione diffusa sul territorio laziale delle zone olivetate è necessario demandare alle Province l'individuazione di aree geograficamente localizzate ove il fenomeno dei danni alle colture è più rilevante. Province che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, determineranno le circostanze di tempo e di luogo, nonché i periodi di attuazione e gli orari giornalieri del prelievo;

RITENUTO che, in relazione a quanto sopra appare comunque necessario, ai fini della prevenzione dei danni derivabili alle produzioni agricole sopraindicate, autorizzare il predetto prelievo in deroga della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), demandando alle Province la determinazione delle circostanze di tempo e di luogo, nonché i periodi di attuazione, gli orari giornalieri del prelievo, previo il rilascio ai soli cacciatori iscritti negli ATC della Regione Lazio interessati a tale prelievo, di un apposito modulo sul quale registrare tutti i dati prescritti dal comma 4 del citato articolo 35bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17;

all'unanimità.

DELIBERA

1. In conformità con le premesse, che le Province consentano con proprio provvedimento, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE e successive modifiche, il prelievo in deroga esclusivamente con i mezzi di cui all'art. 21 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, alla specie Storno (*Sturnus vulgaris*) dalla data della presente deliberazione al 30 gennaio 2003, ai soli cacciatori iscritti negli ATC della Regione Lazio in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della predetta legge regionale n. 17 del 1995.
2. Le Province dovranno stabilire, ai sensi citato articolo 35 bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, le modalità di attuazione del prelievo stesso e, comunque, per ogni giornata di caccia consentita, il cacciatore non può prelevare più di venti capi complessivi giornalieri.
3. I cacciatori legittimati al prelievo in deroga della specie sopraindicata hanno l'obbligo di completare l'elenco delle specie di cui alla sezione "Prelievo giornaliero migratoria" del tesserino venatorio annotando il numero dei capi giornalmente prelevati. Hanno, altresì, l'obbligo di adempiere a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 35bis della legge regionale n. 17 del 1995.
4. Le Province entro il 30 aprile 2003 provvedono alla elaborazione dei dati di prelievo della predetta specie ed alla trasmissione alla Regione ai fini dei successivi adempimenti nei confronti della Commissione U.E., di una circostanziata relazione contenente, almeno, la specificazione, per ogni A.T.C., del numero dei cacciatori che hanno effettuato il prelievo e del numero di capi prelevati, nonché una valutazione degli effetti dell'azione di prelievo sul territorio provinciale.
5. L'omessa annotazione dei capi prelevati sul tesserino venatorio regionale comporta la sanzione amministrativa prevista dalla lettera i) dell'articolo 31 della legge n. 157 del 1992.
6. La mancata riconsegna alla Provincia entro la data del 20 marzo 2003 del modulo previsto dal comma 4 dell'articolo 35bis della legge regionale n. 17 del 1995, comporta la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 47, comma 3 della Legge Regionale n. 17 del 1995.
7. Per le inadempienze connesse con l'esercizio del prelievo in deroga, di cui alla presente deliberazione, oltre alle disposizioni di cui ai punti 5 e 6, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 157 del 1992, alla legge regionale n. 17 del 1995 ed alla legge regionale n. 3 del 2002.
8. La presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Lazio*.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

27 NOV. 2002